

Illegittimità del parere negativo reso della Soprintendenza, nel procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica relativa alla richiesta di condono edilizio, per motivazione carente e tautologica.

(T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, sent. 4.5.2020, n. 1618)

E' illegittimo il parere negativo reso della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici, nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, relativa alla richiesta di condono edilizio (per opere quasi totalmente interne), recante una motivazione carente e tautologica. In particolare, deve ritenersi tale il profilo motivazionale (su cui si fonda il diniego) consistente in considerazioni generiche che si limitano a ritenere gli interventi edilizi in questione contrastanti, per materiali e configurazione, con i valori paesaggistici tutelati dei luoghi, in assenza di qualsivoglia, ulteriore, argomentazione tecnico-giuridica necessaria a definire detto contrasto. Ciò, a maggior ragione, nel caso di opere interne, inidonee, per natura, a determinare una alterazione dei luoghi.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2013, proposto da Giordano Ciro, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Alfredo Contieri, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli, alla via Raffaele De Cesare, n.7;

contro

Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Erik Furno, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli alla via C. Console n. 3 presso il predetto avvocato; Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia; domicilio fisico ex lege in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

per l'annullamento

a) della nota prot. 23011, del 23.11.2012, notificata in data 14.12.2012, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia, ha

espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in riferimento alla richiesta di condono edilizio (ex L. 47/85, prat. n. 406 ed ex L. 724/94, prat. n. 231) avanzata dal ricorrente, per opere edilizie riguardanti l'immobile sito in Piano di Sorrento, alla via Cermenna, n. 42;

b) della nota del Comune di Piano di Sorrento prot. n. 27674 del 13.12.2012, con cui è stata comunicata al ricorrente la procedura di rigetto della istanza di rimozione del vincolo paesaggistico; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Piano di Sorrento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2020 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 976 dell'anno 2013, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di aver chiesto al Comune di Piano di Sorrento, con istanza (pratica n. 406 — L. 47/85 — prot. n. 8069) presentata sin dal 28.5.1986, il rilascio di concessione in sanatoria per interventi edilizi realizzati sull'immobile sito, nel medesimo Comune, alla via Cermenna n. 42, Parco La Lisca, edificio n. 5 interno 2, NCEU foglio 8, mappale 64 sub 2;

che le opere, consistevano nella: a) realizzazione di un solaio intermedio con creazione consequenziale di un secondo livello abitativo; b) realizzazione di un locale interrato sulla facciata nord dell'edificio; c) costruzione di una scala esterna, chiusa perimetralmente;

che, molti anni dopo la presentazione della domanda di condono, la Commissione Locale del Paesaggio, nella seduta del 12.6.2012, nel pronunciarsi sugli interventi edilizi eseguiti dal ricorrente, esprimeva parere favorevole "in considerazione della scarsa rilevanza delle alterazioni prodotte "(cfr. parere Commissione Locale per il paesaggio del 12.6.2012);

che l'ente locale, con nota prot. n. 14094 del 27.6.2012, decideva, ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 7, del D.lgs. n. 42/2004, di inviare la documentazione relativa alla pratica, unitamente all'anzidetto parere, agli uffici della Soprintendenza, al fine di ottenere da questa, parere vincolante;

che la Soprintendenza, con nota prot. n. 13717 del 13.8.2012, comunicava "avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990";

che tale avviso si basava sull'assunto secondo cui le opere realizzate comporterebbero una "notevole alterazione dei luoghi, contrastando per materiale e configurazione con i valori paesaggistici tutelati dei luoghi";

di aver presentato le osservazioni di cui all'art. 10 bis;

che, tuttavia, con nota prot. 23011, del 23.11.2012, notificata in data 14.12.2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia, ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in riferimento alla richiesta di condono edilizio.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

L'Amministrazione comunale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e comunque osservando che il Comune è sfornito di qualsiasi potere decisionale, dovendo recepire il parere della Soprintendenza.

L'Avvocatura dello Stato si costituiva con memoria di stile.

All'udienza pubblica di smaltimento del 20.04.2020, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 3 e 10 bis l. n. 241/1990, atteso che nell'atto impugnato ci si limita ad affermare che "le osservazioni pervenute non contengono elementi significativi per una diversa valutazione dell'intervento"; non si spiega, dunque, perché le osservazioni del ricorrente non sarebbero condivisibili;

2) le opere realizzate dal ricorrente constano della realizzazione di un solaio intermedio (con creazione consequenziale di un secondo livello abitativo), della realizzazione di un locale interrato sulla facciata nord dell'edificio e della costruzione di una scala esterna, chiusa perimetralmente. Dette opere si sostanziano in modifiche strutturali (prettamente interne) su un immobile su cui non ricade più il vincolo di cui alla L. 1089/1939, come da sentenza del TAR Lazio, 12.11.2008; inoltre, per l'immobile de quo, è intervenuta autorizzazione del Comune di Piano di Sorrento (datata 12.6.1997), a seguito di Nulla Osta favorevole, della Soprintendenza ai BB.AA. di Napoli del 10.6.1997, prot. n. 20554, per i lavori di manutenzione delle opere abusive in parola; non si comprende come sia possibile dichiarare eseguibili i lavori di manutenzioni di opere abusive (e compatibili i materiali utilizzati per lo scopo) e dichiarare, ex post, le medesime opere non sanabili per alterazione dei luoghi ed incompatibilità dei materiali utilizzati;

3) la motivazione del diniego ("...le opere realizzate comportano una notevole alterazione dei luoghi, contrastando per materiale e configurazione con i valori paesaggistici tutelati dei luoghi") è carente e tautologica; si tratta di affermazioni apodittiche che non contengono alcun concreto riferimento alle ragioni della pretesa "alterazione dei luoghi" se non con il richiamo del tutto generico e privo di significato a "materiale" e "configurazione";

4) il provvedimento comunale impugnato in questa sede è affetto da illegittimità derivata rispetto al parere dell'organo statale.

In memoria depositata in data 13.03.2020 la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso.

In memoria depositata in data 19.03.2020 il Comune ribadiva di essere sfornito di qualsiasi potere decisionale, dovendo recepire il parere della Soprintendenza.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

In particolare, non è contestato che le opere realizzate dal ricorrente consistono nella realizzazione di un solaio intermedio (con creazione consequenziale di un secondo livello abitativo), della realizzazione di un locale interrato sulla facciata nord dell'edificio e della costruzione di una scala esterna, chiusa perimetralmente. Dette opere si sostanziano in modifiche strutturali (prettamente interne) su un immobile su cui non ricade più il vincolo di cui alla L. 1089/1939, come da sentenza del TAR Lazio, 12.11.2008.

Appare dunque fondata la terza censura, secondo cui la motivazione del diniego ("...le opere realizzate comportano una notevole alterazione dei luoghi, contrastando per materiale e

configurazione con i valori paesaggistici tutelati dei luoghi") è carente e tautologica. In effetti, specie alla luce delle opere realizzate – meramente interne, pressoché nella loro totalità – non si comprende per quali ragioni esse determinerebbero una "alterazione dei luoghi".

Ne consegue la fondatezza della quarta censura.

Il ricorso va pertanto accolto; le altre censure possono essere assorbite, fermo restando il potere dovere, dell'Amministrazione, di rideterminarsi.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l'Amministrazione comunale; le spese processuali vanno poste a carico del Ministero soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 976 dell'anno 2013 e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra la parte ricorrente ed il Comune di Piano di Sorrento; condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore

Valeria Ianniello, Primo Referendario

Domenico De Falco, Primo Referendario